

Pubblicato il 18/06/2026

N. 01766 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00343/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2026, proposto da
-OMISSIS- Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Paolo Vigneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Cooperativa -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Assenza e Stefano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Determinazione del 31 dicembre 2025, n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Ragusa ha disposto l'aggiudicazione efficace della "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Ragusa per mesi 30" (CIG-OMISSIS-) in favore della Cooperativa Sociale -OMISSIS-;
- del provvedimento del 17 dicembre 2025, con cui la Stazione Appaltante ha annullato in autotutela la precedente esclusione della Cooperativa Sociale -OMISSIS- e ne ha disposto la riammissione in gara e con cui è stata annullata la proposta di aggiudicazione già formulata in favore della ricorrente -OMISSIS-;
- la nota del Comune di Ragusa del 25 agosto 2025, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui non ha escluso la controinteressata anche per i motivi evidenziati nel ricorso;
- della nota del R.U.P. del 30 giugno 2025, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l'esito positivo della verifica di congruità del costo della manodopera e della verifica di equivalenza del CCNL applicato dalla Cooperativa Sociale -OMISSIS-;
- dell'estratto del verbale di seduta di Commissione di gara del 7 maggio 2025;
- del verbale della terza seduta riservata della Commissione di Gara del 06 maggio 2025, relativo alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi tecnici alle ditte concorrenti, con particolare riferimento ai 4 punti attribuiti ad -OMISSIS- per la miglitoria del servizio navetta;
- dell'estratto del verbale di seduta di gara del 15 aprile 2025 e del precedente estratto del verbale dell'8 aprile 2025, nelle parti in cui la controinteressata -OMISSIS- è stata ammessa alle fasi successive della gara;

- del verbale di sopralluogo del 3 gennaio 2025, nella parte in cui attesta lo svolgimento delle operazioni di sopralluogo da parte della ditta -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l'illegittima aggiudicataria e per la condanna del Comune di Ragusa al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nell'esecuzione del servizio e al risarcimento per equivalente del danno da mancato utile in relazione alla parte di servizio in corso di esecuzione da parte dell'illegittima aggiudicataria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa e della Cooperativa -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2026 e depositato il successivo 12 febbraio 2026, la società ricorrente ha impugnato la determinazione del 31 dicembre 2025 n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Ragusa ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi cimiteriali per mesi 30 in favore della controinteressata, nonché gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, onde conseguirne l'annullamento, previa sospensione degli effetti; la deducente ha chiesto,

altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione in suo favore e subentro nell'esecuzione del contratto nonché il risarcimento per equivalente del danno da mancato utile in relazione alla parte di servizio in corso di esecuzione da parte dell'illegittima aggiudicataria.

1.1. A tal fine, la società ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- la ricorrente ha partecipato alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi cimiteriali presso i cimiteri di Ragusa per la durata di mesi 30, con un importo a base di gara di € 1.375.370,59, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- all'esito dell'apertura delle offerte tecniche e di quelle economiche, la commissione ha stilato la relativa graduatoria in cui la ricorrente era terza graduata con punti 62,304;
- la stazione appaltante, dopo avere escluso la prima graduata per mancanza dei requisiti di legge e poi anche la società seconda graduata (che aveva superato il giudizio di congruità del costo della manodopera e di equivalenza del CCNL applicato) per l'emersa grave irregolarità fiscale (debiti tributari superiori a € 5.000,00), con provvedimento del 25 agosto 2025, contestualmente all'esclusione di tale ultima società, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente;
- la Cooperativa -OMISSIS- (esclusa) ha presentato istanza di annullamento in autotutela dell'esclusione, con allegazione di una certificazione sostitutiva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che è stata accolta dall'Amministrazione con provvedimento del 17 dicembre 2025, di annullamento dell'esclusione di -OMISSIS- e della proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente;
- l'aggiudicazione in favore della controinteressata è stata, quindi, disposta con atto del 31 dicembre 2025.

1.2. A seguito dell'accoglimento della richiesta di accesso (avvenuto in data 8 gennaio 2026), avverso gli atti impugnati, l'esponente ha dedotto quanto segue:

I) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, comma 14, e 110 del D.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Illegittimità del ribasso operato sui costi della manodopera in assenza di dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale. Eccesso di potere per macroscopica erroneità del giudizio di congruità.*

II) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 110, comma 5, lett. d) del D.lgs. 36/2023. Inosservanza delle tabelle ministeriali e dei trattamenti salariali minimi inderogabili. Mancata considerazione delle progressioni retributive e degli incrementi previsti dal CCNL per l'intera durata dell'appalto. Eccesso di potere per macroscopica erroneità del giudizio.*

III) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023. Mancata indicazione e incongruità degli oneri di sicurezza aziendale. Insanabilità del vizio e inapplicabilità del soccorso istruttorio. Inattendibilità dell'offerta. Eccesso di potere per macroscopica erroneità del giudizio di congruità.*

IV) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Insostenibilità economica e complessiva inattendibilità dell'offerta in relazione alle migliori tecniche (servizio navetta). Mancata giustificazione e copertura dei costi della manodopera per le ore lavorative aggiuntive offerte.*

V) *Violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 11 del disciplinare di gara e art. 2 del capitolato speciale d'appalto). Illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara della controinteressata per mancato assolvimento del sopralluogo obbligatorio previsto a pena di esclusione.*

2. In data 12 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato domanda di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., avendo appreso “in via informale e per fatti concludenti” l'imminente avvio dell'esecuzione del servizio in spregio al cd. stand

still, senza che sia mai intervenuta una determina che disponga l'esecuzione in via d'urgenza.

2.1. Con decreto n. 53 del 13 febbraio 2026, è stata rigettata l'istanza di misura cautelare provvisoria ex art. 56 cit.

3. Si è costituito il Comune per resistere al giudizio, sostenendo la legittimità del suo operato ed eccependo l'inammissibilità per tardività del quinto motivo di ricorso, essendo la contestata attestazione di sopralluogo visibile sul portale già in data 8 aprile 2025 e, in ogni caso, nel momento in cui gli atti di gara sono stati resi accessibili a tutti i candidati ossia in data 31 dicembre 2025.

4. Si è costituita anche la controinteressata, la quale ha, preliminarmente, eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto, con esso - notificato in data 6 febbraio 2026 -, la ricorrente ha impugnato l'atto di aggiudicazione del 31 dicembre 2025 a fronte di atti di gara resi disponibili tramite piattaforma telematica certificata in data 31 dicembre 2025; nel merito, la controinteressata ha insistito per l'infondatezza del ricorso.

5. All'esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026, in cui il difensore di parte ricorrente "si riserva di presentare ricorso per motivi aggiunti nei confronti dell'ultima relazione del RUP depositata in atti dall'Amministrazione emittente" (cfr. verbale di udienza), con ordinanza n. 68/2026, il Collegio ha respinto l'istanza cautelare.

6. Con memoria del 30 marzo 2026, la controinteressata ha chiesto la rimessione in termini in quanto avrebbe aspettato l'annunciata (nella camera di consiglio in cui è stata discussa l'istanza cautelare) proposizione di motivi aggiunti, mai avvenuta, chiedendo che il comportamento processuale della ricorrente venga tenuto in debita considerazione ai fini della ripartizione delle spese di lite; ha, inoltre, ribadito le tesi già esposte.

7. In data 1 aprile 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione, in relazione al quinto motivo, ossia atti relativi alla querela sporta in sede penale avverso il documento, depositato dall'Amministrazione in giudizio, individuato al prot. n. -

OMISSIS- dell'11 febbraio 2026 (ossia avverso la dichiarazione del dipendente comunale, che ha dichiarato l'avvenuto sopralluogo della controinteressata ai cimiteri) e all'instaurazione del giudizio civile di querela di falso innanzi al Tribunale di Ragusa (r.g. n. -OMISSIS-).

8. Con memoria del 2 aprile 2026, il Comune di Ragusa ha replicato all'iniziativa della parte ricorrente, adducendo la radicale irrilevanza della querela di falso e insistendo nelle difese già articolate.

9. Con memoria del 4 aprile 2026, parte ricorrente ha ribadito che il *dies a quo* per la proposizione del ricorso decorre dall'accesso agli atti consentito in data 8 gennaio 2026; ha notiziato il Collegio della querela di falso presentata avverso la dichiarazione del dipendente comunale dell'11.02.2026, con cui questi rappresenta, in tesi contrariamente al vero, che il sopralluogo della controinteressata sarebbe avvenuto in data 3.01.2025, ritenendo tuttavia che il ricorso possa essere deciso nel merito, sussistendone i presupposti; in subordine, ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ex art. 77 c.p.a.

10. In data 10 aprile 2026 la Cooperativa -OMISSIS- e il Comune di Ragusa hanno presentato memoria di replica.

11. All'esito della pubblica udienza del 22 aprile 2026 il Collegio, con ordinanza n. 1189/2026, ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune resistente, ottemperati dallo stesso in data 5 maggio 2026.

12. In vista della pubblica udienza le parti hanno prodotto documentazione e memorie ex art. 73, co. 1, c.p.a., formulando le rispettive richieste e conclusioni.

13. Alla pubblica udienza del 27 maggio 2026, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'aggiudicazione a favore della Cooperativa -OMISSIS- da parte del Comune di Ragusa dei servizi cimiteriali del Comune di Ragusa per mesi 30 nonché avverso i provvedimenti presupposti, deducendo cinque motivi di diritto con cui contesta la legittimità degli atti impugnati sotto diversi profili.

2. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di tardività sollevate dal Comune e dalla controinteressata.

2.1. Il Collegio ritiene che il ricorso - ad eccezione della impugnativa del verbale di sopralluogo, di cui si dirà infra (motivo sub V del ricorso) - sia, quanto ai motivi da sub I a sub IV, ricevibile in quanto, per essi, il *dies a quo* decorre dall'accesso agli atti dell'8 gennaio 2026, ossia dalla data in cui i documenti rilevanti ai fini della loro proposizione (giustificativi della controinteressata e valutazione della p.a., non pubblicati in piattaforma) sono stati resi accessibili alla parte ricorrente.

2.2. Ciò posto, il Collegio ritiene di muovere dalla delibazione del V motivo di ricorso (mancato assolvimento del sopralluogo obbligatorio previsto a pena di esclusione), posto che, ove esso superi il vaglio di ricevibilità, contestata dalle controparti, dovrebbe essere valutata la richiesta - sia pure formulata in via subordinata dalla parte ricorrente - di sospensione del giudizio a seguito della presentazione di querela di falso su dichiarazione del dipendente che avrebbe dovuto seguire le operazioni di sopralluogo.

Con tale motivo, parte ricorrente ha contestato che la controinteressata avesse effettuato il sopralluogo dei cimiteri, come prescritto dalla legge di gara a pena di esclusione, impugnando, a tal uopo, il "verbale di sopralluogo" del 3 gennaio 2025, sottoscritto dal RUP e dalla rappresentante legale della Cooperativa -OMISSIS-, in cui si dichiara avvenuto il sopralluogo. Tale circostanza è stata contestata dalla ricorrente, gestore uscente dal servizio, che, in quanto tale, presenziava quotidianamente alle aree cimiteriali e sarebbe stata negata - in un primo momento -

dallo stesso geometra delegato dal RUP ad eseguire materialmente le operazioni di sopralluogo nel corso di una conversazione telefonica registrata. A seguito di dichiarazione di quest'ultimo, prodotta dal Comune nel corso del giudizio, con cui il dipendente in questione ha attestato l'avvenuta esecuzione del sopralluogo, parte ricorrente ha provveduto, "in via precauzionale e a tutela dei propri diritti", a presentare querela penale, nonché atto di citazione per querela di falso civile, chiedendo tuttavia a questo Tribunale la decisione di merito poiché, da una parte, il verbale di sopralluogo sarebbe *ex se* inidoneo allo scopo, trattandosi di attestazione *de relato*, e, dall'altra, la dichiarazione contestata non costituirebbe un atto del procedimento di gara, non potendosi considerare rilevante ai fini dell'esame del motivo; in via subordinata, ove il Collegio ritenga che la dichiarazione del soggetto incaricato abbia una qualche rilevanza probatoria, ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.a., in attesa della definizione del giudizio di falso civile pendente innanzi al Tribunale di Ragusa.

3. Ciò premesso, occorre esaminare la specifica eccezione sollevata dalle controparti di inammissibilità/irricevibilità del motivo, in tesi, tardivamente proposto, in quanto l'atto in contestazione (verbale di sopralluogo), contrariamente agli altri oggetto di accesso, sarebbe stato visibile alla data del 31 dicembre 2025, sicché la sua impugnazione con ricorso notificato in data 6 febbraio 2026 sarebbe tardiva.

3.1. L'eccezione è fondata.

3.2. A seguito di ordinanza istruttoria disposta dal Collegio per l'assenza di univocità di vedute sul punto delle parti in causa, è emerso che:

- la sezione "Accesso agli atti" (comprendente le buste Amministrativa, Tecnica ed Economica dei cinque operatori in graduatoria) è stata sbloccata e resa disponibile sulla piattaforma in data 31 dicembre 2025 alle ore 14:04:03;
- a far data da tale momento, l'operatore economico ricorrente ha avuto piena facoltà e possibilità di visualizzare la documentazione;

- è stata confermata la presenza e la visibilità del documento denominato "Attestato di sopralluogo" in capo all'operatore economico controinteressato.

Ne consegue che, come attestato dalla società che gestisce la piattaforma certificata con nota ufficiale prot. n-OMISSIS- (in atti), il documento in questione è stato regolarmente acquisito a sistema e reso accessibile ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 36/2023 nei termini di legge; consegue altresì che esso - avente rilevanza autonoma e autosufficiente ai fini dell'esclusione della parte controinteressata - avrebbe dovuto essere impugnato entro 30 giorni dalla detta pubblicazione (salva la proposizione di eventuali motivi aggiunti al momento dell'accesso agli atti non pubblicati), sicché la sua impugnativa in data 6 febbraio 2026 è inevitabilmente tardiva.

3.3. Tale conclusione non viene inficiata dalle pur pregevoli argomentazioni difensive spese dalla parte ricorrente sul punto nella memoria conclusionale, non potendo le stesse essere valutate positivamente ai fini della non accessibilità delle informazioni di interesse, per come di seguito specificato.

4. Parte ricorrente, in particolare, pur dando atto che il verbale di sopralluogo della Cooperativa -OMISSIS- è stato effettivamente caricato sulla piattaforma TuttoGare, come appurato da ultimo a seguito di incarico a tecnico informatico ai fini del giudizio - potendosi constatare in tale frangente che la riduzione della visualizzazione della pagina web al 75 % (in luogo del parametro predefinito del 100%) abbia reso percepibile una colonna fino a quel momento occultata, contenente proprio gli attestati di avvenuto sopralluogo dei singoli operatori -, ha sostenuto che il termine di decadenza non abbia iniziato a decorrere alla data di caricamento dell'atto *de quo*, in quanto le modalità di pubblicazione del file non sarebbero conformi al quadro normativo in materia di accessibilità digitale (legge 9 gennaio 2004, n. 4, come modificata dal D. lgs. 10 agosto 2018, n. 106 e in particolare art. 3-bis; linee guida adottate da Agid che recepiscono le "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG))

In subordine, ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., motivandola con le seguenti ragioni: (a) per la non conformità tecnica dell'interfaccia di TuttoGare; (b) per la non ascrivibilità del vizio in questione alla negligenza dell'operatore economico; (c) poiché il quinto motivo è stato fatto valere a distanza di soli sette giorni dalla scadenza invocata dalle controparti; (d) per l'incertezza dell'accessibilità del file in piattaforma tra le parti, atteso che lo stesso comune ha dovuto chiedere chiarimenti al gestore del portale; (e) per la buona fede dell'operatore economico.

4.1. Si rende necessario richiamare il quadro normativo in materia per quanto qui di interesse.

La legge 9 gennaio 2004, n. 4, come modificata dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 106, impone a tutte le P.A. l'obbligo di rendere accessibili i propri strumenti informatici, intendendosi per accessibilità la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili. In particolare, l'art. 3-bis, stabilisce che: *“I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. 2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti: a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente; b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da:*

1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro

[...]

3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;

4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente.

3. *Con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità di cui ai commi 1 e 2".*

Le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, menzionate dal 3° comma della norma citata, sono quelle adottate da Agid. Tali Linee Guida recepiscono come standard tecnico vincolante per la P.A. le "Web Content Accessibility Guidelines" (WCAG) 2.0 e 2.1, definite come "requisito minimo". Le WCAG contemplano, al criterio 1.4.10, il cd. «Ricalcolo del flusso», che consente che il contenuto venga presentato integralmente sull'interfaccia utente senza perdita di informazioni o funzionalità e senza necessità di scorrimento bidimensionale. Nel dettaglio, al criterio 1.4.10, si legge che: *"il contenuto può essere ripresentato senza perdita di informazioni o funzionalità e senza richiedere lo scorrimento in due dimensioni per contenuto a scorrimento verticale con una larghezza equivalente a 320 CSS pixel; Contenuto a scorrimento orizzontale ad un'altezza equivalente a 256 CSS pixel"*.

4.2. Ciò posto, se è indubbio che i requisiti di utilizzabilità, percepibilità e accessibilità prescritti per i sistemi informativi pubblici vengono pienamente soddisfatti con una risoluzione del 100 per cento di zoom ove siano visibili tutte le informazioni e senza necessità di scorrimento, la *quaestio iuris* da delibare, ai fini che qui interessano, è se l'interfaccia grafica contestata (con informazioni visibili con scorrimento o con riduzione di risoluzione) possa *ex se* inficiare la pubblicazione o giustificare una totale omissione di conoscenza in capo al concorrente, come preteso dalla parte ricorrente nel caso di specie.

4.3. A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema alla luce dei doveri di leale collaborazione dei soggetti (pubblico o privato) che interagiscono con i sistemi digitali pubblici e che utilizzano la modalità digitale per lo svolgimento della loro attività, concludendo che si debba verificare in concreto se la pretesa non visibilità di alcune informazioni trasmesse o pubblicate in via telematica sia superabile

attraverso l'uso di comandi digitali comuni o di software standard (cfr. Cons. St., sez. III, n. 4065/2018; id. sez. V, n. 8947/2024).

Sebbene le pronunce su richiamate riguardino lo sforzo esigibile dalla stazione appaltante nel codificare la documentazione trasmessa dai concorrenti, ritiene il Collegio che il medesimo orientamento debba trovare applicazione, in via di reciprocità e in ossequio al principio di autoresponsabilità del concorrente, anche nei confronti dell'operatore economico che consulta la piattaforma telematica di gara.

In particolare, a parere del Collegio, rientra nella diligenza professionale richiesta all'operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l'esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo, quali l'utilizzo della barra di scorrimento orizzontale ("scorrimento a destra") o la parziale riduzione dello zoom della pagina (riduzione al 75%), che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale.

In altri termini, la circostanza che il verbale di sopralluogo fosse visibile con lo scorrimento a destra del cursore o con la parziale riduzione dello zoom non può essere invocata dall'operatore economico partecipante alla gara per giustificare la mancata conoscenza dell'atto in questione, in quanto rientra nella diligenza professionale richiesta allo stesso l'uso in maniera appropriata delle ordinarie modalità di utilizzo e scorrimento della videata generale, rientranti nello strumentario informatico d'uso comune.

È stato affermato dalla giurisprudenza (Cons. st. sez. V, 8 novembre 2024, n. 8947) che, accanto al *generale principio di autoresponsabilità*, nelle pubbliche gare si affianca un più *particolare principio di autoresponsabilità* nelle pubbliche gare che si svolgono con modalità telematiche. Al riguardo è stato infatti affermato che si innesca, in tali ipotesi, una "*dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che*

il legislatore ha dato ad essa validità". Premesso che *"l'esperienza e abilità informatica dell'utente"* costituisce una delle variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, va ritenuto che l'operazione richiesta al fine della lettura del file nel caso di specie (spostamento del cursore a destra o riduzione dello zoom) non era caratterizzata da profili di particolare gravosità o di dispendio temporale, essendo agevolmente espletabile da qualunque operatore dotato di medie conoscenze informatiche, rientrando nelle ordinarie competenze digitali.

Né tantomeno è invocabile l'invalidità della pubblicazione, non prevista da specifica disposizione di legge per tale eventualità e, invero, neanche richiesta dalla parte ricorrente.

4.4. Conclusivamente sul punto, l'impugnazione del verbale di sopralluogo oltre i 30 giorni dalla sua pubblicazione nella piattaforma informativa determina la irricevibilità del relativo motivo del ricorso (sub V), senza che possa riconoscersi la rimessione in termini invocata ex art. 37 c.p.a., non rinvenendosi né la presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, né gravi impedimenti di fatto, per quanto sin qui esposto.

Infatti, la rimessione per errore scusabile è un istituto di carattere eccezionale, posto che esso delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione (Cons. St., se. III, 20 febbraio 2024, n. 1691). La rimessione in termini è un istituto di stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall'oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'applicazione della normativa violata o da gravi

impedimenti di fatto; infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave *vulnus* del pari-ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (Cons. St., sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8726; id, sez. V, 18 luglio 2024, n. 6456)

4.5. L'irricevibilità del motivo ne preclude l'esame del merito, ferme restando le conseguenze (penali e non solo) connesse agli esiti delle azioni e dei procedimenti instaurati, in altra sede, dalla parte ricorrente.

5. Venendo al merito (e in particolare ai motivi da sub I a sub IV), la vicenda contenziosa in esame ha ad oggetto il giudizio di congruità del rup sull'offerta dell'aggiudicataria, ritenuto erroneo e illegittimo sotto molteplici profili.

5.1. Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, il Collegio ritiene necessario richiamare i principi generali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 agosto 2025, n. 7077), che regolano il sindacato del giudizio di non anomalia e di congruità dell'offerta, perché utili al fine del decidere.

5.2. In sintesi:

- nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso a una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci;
- il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; il giudizio sull'offerta sospettata di anomalia

è, quindi, incentrato sull'accertamento della serietà dell'offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell'inattendibilità complessiva dell'offerta;

– in sede di verifica dell'anomalia è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l'aggiustamento delle singole voci di costo per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità dell'offerta economica in ossequio alla regola dell'immodificabilità dell'offerta;

– non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, l'acquisizione di esperienza da far valere in sede di partecipazione a successive procedure di evidenza pubblica;

- in sede di verifica dell'anomalia, qualora l'Amministrazione ritenga le giustificazioni fornite dall'impresa adeguate e sufficienti a dimostrare l'attendibilità dell'offerta, non è tenuta a un'analitica motivazione, essendo sufficiente una motivazione sintetica, o finanche *per relationem* alle giustificazioni presentate, atteso che l'esito positivo del controllo di congruità si traduce in un'accettazione delle spiegazioni fornite dall'offerente (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2023, n. 3855; Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2024, n. 2890; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 15 gennaio 2024, n. 654).

6. Con il primo motivo, assume parte ricorrente che illegittimo ed erroneo sarebbe il giudizio di congruità della S.A., dato che, in violazione alle prescrizioni di gara (punto e pag. 4 del disciplinare), la controinteressata avrebbe indicato nella propria offerta economica un costo della manodopera pari a € 1.180.000,00, operando un ribasso della manodopera rispetto alle previsioni (€ 1.185.412,80), senza adeguata giustificazione

e senza dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, co. 14, d. lgs. n. 36/2023).

6.1. Applicando al caso di specie i superiori principi, dalla relazione del R.U.P. del 30 giugno 2025 di esito sulla verifica della congruità del costo della manodopera proposto dall'operatore economico risultato aggiudicatario emerge la complessiva attendibilità dell'offerta dell'aggiudicataria.

6.2. In particolare, il R.U.P. ha ritenuto le giustificazioni fornite dall'aggiudicataria idonee a dimostrare la sostenibilità economica dell'offerta, avendo accertato che il CCNL applicato dall'aggiudicataria (Cooperative Sociali), oltre all'equivalenza delle tutele normative, garantisce il pieno rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili per le categorie B1 e D1; anzi, nella verifica dell'equivalenza delle tutele del CCNL applicato rispetto ai CCNL indicati negli atti di gara, il RUP, all'esito della verifica di congruità, ha evidenziato che *“i trattamenti legati al CCNL “Cooperative Sociali” indicato dalla proposta aggiudicataria comportano un valore economico complessivo delle componenti della retribuzione globale considerate almeno pari, se non superiore e, quindi, migliorativo rispetto a quello deducibile dal CCNL applicato dalla Stazione Appaltante.”*.

L'offerta, peraltro, aggiunge il RUP nella relazione del 19 febbraio 2026, presenta *“espresso Piano di Assorbimento del personale dell'affidatario uscente che garantisce il riassorbimento completo di tale personale, con il mantenimento delle condizioni e dei trattamenti attualmente in godimento da parte di tale personale”*.

D'altronde, il giudizio di verifica, da parte della S.A., dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica; esso, in quanto espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178; sez. V, 27 dicembre 2017, n.7251), caratteristiche non

rivenibili nella fattispecie in esame, ove la differenza economica (tra euro 1.185.412,80 ed euro 1.180.000,00) ammonta a € 5.412,80, dato che se rapportato all'importo dell'appalto e alla durata di 30 mesi incide per lo 0,457 % (rispetto a quello calcolato dalla Stazione Appaltante) e che pertanto correttamente è stato valutato non rilevante dalla S.A. nell'ambito della predetta fase di verifica, non richiedendo tale minimo scostamento, siccome giustificato dal CCNL utilizzato dall'operatore e considerato equivalente, la dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale.

7. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ritiene che i costi della manodopera indicati dalla società -OMISSIS- sarebbero censurabili non solo per quanto concerne il loro ammontare complessivo, ma anche in considerazione dei criteri di calcolo indicati nelle relative giustificazioni, non risultando congruo il costo della manodopera per le categorie di lavoratori coinvolte (operai B1 e D1) rispetto a quanto indicato nelle tabelle ministeriali valide per il CCNL applicato dall'operatore.

7.1. Il motivo è infondato.

Le tabelle ministeriali di cui all'art. 41, co. 13, costituiscono parametro non vincolante e giustificabile ai sensi dell'art. 110. La loro inosservanza non comporta esclusione automatica, in quanto solo il mancato rispetto dei trattamenti minimi inderogabili salariali inderogabili può fondare l'illegittimità dell'aggiudicazione (Cons. St. sez. V 21 maggio 2025, n. 4343; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 novembre 2025 n. 20270).

Infatti *“le tabelle ministeriali individuano il costo medio orario del lavoro, mentre la previsione di inderogabilità di cui all'art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva”* (così Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2025 n. 488, rispetto al d. lgs. n. 50 del 2016, ma ciò vale anche nella vigenza del d. lgs. n. 36 del 2023, ex art. 110 cit).

In altri termini il costo medio orario desumibile dalle Tabelle ministeriali è concetto ben distinto dal trattamento salariale minimo, che è inderogabile e sempre rilevante, anche atomisticamente considerato.

Il costo medio orario invece è un dato statistico, lo scostamento dal quale non comporta automatica invalidità dell'offerta, ma rappresenta solo uno dei possibili elementi indiziari della sua antieconomicità.

Trattandosi di un mero indice presuntivo, è affermazione ricorrente la possibilità di discostarsene in presenza di dati aziendali specifici o altri elementi (da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 novembre 2025 n. 20270).

Nel caso di specie, tuttavia, a fronte del giudizio del RUP (del 30 giugno 2025) di complessiva congruità dell'offerta, non viene fornita prova da parte della società ricorrente del mancato rispetto dei trattamenti minimi inderogabili, né di ciò vi è evidenza in atti.

Di contro, nella relazione del RUP del 19 febbraio 2026, prodotta in corso di causa dal Comune, si perviene, prendendo le mosse dai trattamenti salariali minimi stabiliti dal CCNL applicato dall'aggiudicataria, alla conclusione *“che il trattamento salariale minimo inderogabile previsto sulla base del CCNL di riferimento (con riguardo anche al periodo da Gennaio 2026 in avanti), dell'aggiudicatario per ciascuna categoria risulta rispettato dalla Cooperativa Sociale -OMISSIS- nella propria offerta”*. In essa, inoltre, si dà atto che:

- *“Anche in comparazione con quanto previsto dal trattamento salariale minimo riportato dal D.D, sopra richiamato (D,D, Ministero del Lavoro n. 74/2024), il trattamento salariale minimo applicato dall'aggiudicataria risulta migliorativo per i dipendenti impiegati nell'esecuzione appalto”*.

- *“Si constata ai sensi degli artt. 79 e 79 bis del vigente CCNL per le Cooperative Sociali che il trattamento economico mensile inderogabile è dato anche dalla tredicesima mensilità e dalla quattordicesima mensilità (a partire dal 01/01/2025):*

anche sotto tale aspetto risultano rispettati dall'aggiudicataria gli importi minimi di tredicesima e quattordicesima fissati per entrambe le categorie di lavoratori interessati dalla tabella ministeriale Gennaio 2026 allegata al richiamato D.D. n. 30/2024";

- "Considerato, altresì, che i trattamenti salariali minimi vanno, inoltre, proiettati, nella loro entità, sull'intero periodo di esecuzione dell'appalto, si riscontra l'avvenuta osservanza parte dell'aggiudicataria anche di tale obbligo da che ha indicato al riguardo importi superiori ai minimi salariali indicati nella vigente ultima tabella ministeriali Gennaio 2026 allegata al D.D. Ministero del lavoro n. 30/2024(cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 07/07/2023 n. 6652)".

Quanto allo scostamento del costo orario medio annuo per la categoria di lavoratori B1 e D1 (€ 18,32 e € 22,55 contro € 21,36 e € 24,39), la società controinteressata ha poi spiegato di essersi limitata ad applicare il CCNL Cooperative Sociali (T151) che regola i rapporti di lavoro all'interno delle Cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, che, per il B1, prevede il costo medio orario di € 20,96, comprensivo dell'indennità di turno che impatta sul costo per € 2,79, con la conseguenza che il costo orario medio si riduce a 18,32 per il B1 e a € 22,55 per il D1.

Il minor costo medio orario proposto dalla società -OMISSIS-, alla stregua di quanto in atti, pertanto, risulta ragionevolmente giustificato da: a) la non inclusione dell'aliquota IRAP ordinaria del 3,90%, che non concorre a formare il costo orario; b) l'applicazione di un'aliquota INAIL agevolata al 1,34%, *"premieria del codice tariffario INAIL riconosciuta alla Cooperativa -OMISSIS- proprio per l'assenza di infortuni"*; c) la non applicazione nel calcolo del costo orario medio dell'indennità di turno (Relazione Rup del 19.02.2026 e memoria della controinteressata pag. 8 e segg.). Nella relazione del RUP, oltre a quanto evidenziato dalla parte controinteressata in tema di costo orario medio, si dà anche atto del limitato livello di assenteismo (6,5%)

previsto dalla aggiudicataria avuto riguardo alla specifica realtà aziendale, alle modalità preventivate per fronteggiarlo e all'incidenza sul totale di ore teoriche annuali.

La detta relazione conclude, alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati desumibili dalla documentazione trasmessa dall'aggiudicataria in sede di risposta alla richiesta del R.U.P. in merito alla verifica di congruità del costo del lavoro, che *“può essere valutata ragionevolmente presente una giustificazione relativa al minor costo orario medio proposto dall'aggiudicataria stessa, pari a € 18,32 per la categoria lavoratori B1 e € 22,55 per la categoria lavoratori DI”*.

Quanto al rilievo secondo cui i giustificativi della controinteressata non tengono conto dei successivi aggiornamenti, esso è generico in quanto non dimostra che, a fronte di chiarimenti resi dalla controinteressata e ritenuti congrui dalla stazione appaltante, i successivi incrementi rendano l'offerta incongrua. Peraltro, tale rilievo risulta smentito dalle verifiche del RUP, per come sopra riferite.

8. Con il terzo motivo si contesta che la società controinteressata, nella sua offerta, non avrebbe tenuto in considerazione gli oneri per la sicurezza indicati simbolicamente in € 12, sicché la stessa avrebbe dovuto essere esclusa senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

8.1. Il motivo è infondato.

Va premesso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, gli oneri di sicurezza aziendali, quali sono quelli di cui si controverte, *«sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara, variando da operatore ad operatore in quanto influenzati nel loro ammontare dall'organizzazione produttiva e dal tipo di offerta»* (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 14/04/2025, n. 3195, 20 febbraio 2024, n. 1677; 19 ottobre 2020, n. 6306).

Per questa ragione, a differenza dei costi per la sicurezza “da interferenza”, non ribassabili, *“non possono essere determinati rigidamente e unitariamente dalla*

stazione appaltante”, poiché, appunto, variano da un’impresa e l’altra e sono influenzati dalla specifica organizzazione produttiva della singola impresa oltre che dal tipo di offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1677 del 15 febbraio 2024, già richiamato da Tar Catania, I, 10 ottobre 2025, n. 2890; cfr. da ultimo TAR Catania, Sez. V, 4 maggio 2026, n. 1341).

Ciò posto, come specificato nella relazione in atti, il R.U.P. ha ritenuto che, nel caso di specie, si fosse in presenza di riconoscibile errore materiale di scritturazione in quanto tale emendabile d’ufficio, avendo l’offerente utilizzato il carattere della virgola (12,000) anziché quello del punto (12.000).

Tale valutazione non è censurabile, avendo la giurisprudenza riconosciuto che l’errore materiale è emendabile d’ufficio - senza che ciò comporti una violazione del principio di *par condicio* o un’inammissibile manipolazione dell’offerta - quando percepibile *ictu oculi* dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2025, n. 804; in senso conforme, Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1034).

In altri termini, a fronte di evidenza di errore materiale (per avere la parte utilizzato la virgola anziché il tasto vicino del punto), la stazione appaltante ha ritenuto gli oneri di sicurezza aziendali determinati in euro 12.000 e tale operazione non appare inficiata dai vizi prospettati.

Né risultano evidenti le incongruenze giustificative al riguardo in cui sarebbe incorsa la controinteressata prospettate nelle difese della parte ricorrente, che, d’altro canto, non ha fornito sufficienti elementi di incongruità di tale dato alla luce delle specifiche caratteristiche aziendali della società in esame.

9. Il quarto motivo con cui parte ricorrente assume la presunta insostenibilità economica delle 20 ore settimanali aggiuntive offerte per il servizio navetta (per il quale la controinteressata ha ottenuto il punteggio massimo di 4 punti, risultato decisivo) è infondato.

9.1. Come rilevato dal RUP nella relazione in atti, l'appalto in questione è a corpo e si caratterizza, pertanto, per il fatto che il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire di regola modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite. Elemento essenziale è il valore finale del ribasso sull'importo a base d'asta e non anche le voci di costo che hanno concorso a determinarlo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2024, n.682). Eventuali prestazioni aggiuntive non previste dal Capitolato Speciale, richieste o meno dal committente, non mutano i termini della questione, trattandosi di prestazioni eventuali, complementari a quelle in appalto, che non determinano la trasformazione dell'appalto a corpo in appalto a misura, per il quale, pertanto, alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 21 ottobre 2022, n. 6527), elemento essenziale della proposta economica è e resta il solo importo finale offerto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 21 luglio 2025, n. 2364), dovendo l'operatore in caso di miglorie offerte dall'aggiudicataria premiate con l'attribuzione del previsto punteggio (trattandosi di gara decisa sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa) farsene integralmente carico, facendole rientrare nel prezzo offerto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7866/21).

Tali principi sono stati già condivisi da questo Tribunale (sezione I, n. 2364 del 2025), che ha ritenuto che *“Secondo un orientamento che il Collegio condivide, negli appalti da aggiudicarsi a corpo "il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell'art.59, comma 5, d. lgs 18 aprile 2016,*

n. 50, il quale (riproducendo l'analoga norma contenuta nell'art. 53, comma 4, d lgs. 12 aprile 2016, n. 163) stabilisce che: "per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti" (cfr., in relazione all'analoga previsione del previgente Codice dei contratti pubblici, Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15). In definitiva, pertanto, come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica (Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5161; Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963)" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 682 del 22 gennaio 2024).

Tale orientamento è stato confermato anche sotto la vigenza del nuovo codice degli appalti: cfr. T.a.r. per la Campania, sez. I, sentenza n. 6402 del 22 novembre 2024 che, con riferimento ad un appalto il cui prezzo è stabilito a corpo, ha ritenuto nulla la clausola del Disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, che l'offerta economica fosse corredata, tra l'altro, del "computo Metrico migliorie estimativo, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate solo le opere previste nelle migliorie proposte, con i relativi prezzi ed analisi". Il Tar Napoli ha ritenuto, in particolare, che tale clausola, "stabilendo di fatto un'ipotesi di esclusione non prevista dalla legge, contrasta(ss) con il principio consolidato secondo cui negli appalti con prezzo a corpo il prezzo contrattuale è unicamente quello che coincide con l'offerta economica, da cui sono estranei sia i computi metrici estimativi, sia le analisi dei prezzi".

È stato, altresì, chiarito che "negli appalti aggiudicati "a corpo", e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di

costo che hanno concorso a formare l'importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell'appalto a misura che l'indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell'offerta economica è funzionale a consentire l'analisi dei prezzi offerti" (T.a.r. per la Campania, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 6527)''.

Alla stregua di quanto sopra, ritiene il Collegio che la circostanza che siano state offerte prestazioni aggiuntive da parte della controinteressata non muti i termini della questione, trattandosi di prestazioni (complementari e ulteriori a quelli in appalto) che non determinano la trasformazione dell'appalto "a corpo" in appalto "a misura", per il quale, pertanto, alla luce del condivisibile orientamento sopra richiamato, elemento essenziale della proposta economica è e resta il solo importo finale offerto.

9.2. Inoltre, come chiarito dalla società controinteressata, la stessa non ha fornito spiegazioni al riguardo alla stazione appaltante in quanto non richieste.

In ogni caso, la controinteressata ha esposto, con rinvio all'offerta (pag. 24), che il lavoro a squadre garantisce la copertura delle ore, che il costo della manodopera per il servizio aggiuntivo offerto attiene ai costi di gestione e non già ai costi della manodopera di base indicati dalla S.A. e che il ribasso offerto (del 6,237%, contro il 10,008 % offerto dalla società ricorrente) giustifica il margine di operatività dell'attività gestionale dell'aggiudicataria.

La superiore osservazione relativa al ribasso percentuale offerto (6,237% su importo a base d'asta € 1.375.370,59), che consentirebbe un margine operativo per la copertura delle venti ore settimanali aggiuntive, non appare irragionevole ove si ponga mente alla complessiva offerta della controinteressata (€ 1.180.000,00 per costo di manodopera, € 12.000 per oneri di sicurezza aziendali, oltre agli oneri di sicurezza da

interferenza non soggetti a ribasso) e al costo orario dichiarato nei giustificativi per l'accompagnatore (€ 18,32 orario).

9.3. A ciò si aggiunga che la censura di insostenibilità delle 20 ore aggiuntive offerte, sostenuta in sede di ricorso, richiede una prova rigorosa della manifesta irragionevolezza del giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante data la natura globale e sintetica della verifica di anomalia.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente si è limitata a sostenere che si tratta di prezzi non giustificati, non tenendo conto che il contratto è a corpo (con tutto ciò che comporta nei termini sopra esposti) e non fornendo prova rigorosa che, avuto riguardo al contenuto ribasso, la controinteressata non riuscirebbe a sostenere i costi.

10. Conclusivamente, la domanda demolitoria va, in parte, dichiarata irricevibile (relativamente al motivo sub V) e, per il resto, rigettata in quanto infondata.

11. Conseguentemente, va rigettata la domanda risarcitoria in assenza di prova della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.

12. Le spese, avuto riguardo alla complessità e parziale novità delle questioni trattate, possono essere compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) quanto alla domanda demolitoria, in parte, la dichiara irricevibile e per il resto la rigetta come in parte motiva;

b) quanto alla domanda risarcitoria, la rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e ogni altra persona, fisica e giuridica, menzionata nella presente sentenza,

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Consigliere

L'ESTENSORE

**Giuseppina Alessandra
Sidoti**

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.